

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 29 **del mese di** febbraio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INQUADRAMENTO DELLA OPERAZIONE 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI AIUTI DI STATO.

Cod.documento GPG/2016/304

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/304

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- il regolamento (UE) n.733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n.994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93, del trattato che istituisce la Comunità europea, a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, a determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore forestale;
- il Regolamento (UE) n.1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio e, in particolare, gli articoli: 21 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", 81 "Aiuti di stato";
- il Regolamento delegato (UE) n.807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014);

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n.1305/2013, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.169 del 15 luglio 2014;
- la Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante "Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale";
- la deliberazione n.1640 del 29 ottobre 2015 avente per oggetto "Proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Versione 2)" con la quale sono state apportate alcune modifiche al P.S.R.;
- la successiva decisione n. C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato la modifica al PSR 2014-2020 (versione 2);

Vista la propria deliberazione n.10 dell'11/01/2016 avente come oggetto "Reg. (UE) 1305/2013. Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (versione 2).";

Considerato che:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 all'art. 81 "Aiuti di stato" dispone che tutte le misure del Programma di Sviluppo Rurale, diverse da quelle riferibili al settore agricolo, rientrano nel sistema degli aiuti di stato e pertanto devono essere notificate alla Commissione Europea;

- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 702/2014 della Commissione gli aiuti al settore forestale possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione con la procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, purché la base giuridica del regime di aiuto rispetti le condizioni previste dalla normativa vigente;
- al fine di permettere la verifica della sussistenza delle condizioni di applicazione previste dal Regolamento e ottenere la registrazione della Operazione 8.3.01, ai sensi della normativa sugli aiuti di stato, e poter così procedere con l'approvazione dei bandi, è necessario che il regime di aiuti di cui trattasi rispetti:
 - uno specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.702/2014 e, in particolare, agli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" , 13 "Controllo", 34 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici", come descritto nell'allegato A) "Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione, Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa sugli aiuti di stato.", parte integrante del presente atto;
 - il testo della scheda della Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 9759, riportato nell'allegato B) parte integrante del presente atto;

Ritenuto pertanto necessario:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n.702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla presente deliberazione comprensiva dei suoi allegati e il link al sito web della Regione Emilia-Romagna che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini delle necessarie valutazioni e registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;
- subordinare l'attuazione delle azioni e incentivi previsti dalla Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n.702/2014;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n.702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che l'approvazione del presente provvedimento è esclusivamente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n.2060 del 20/12/2010 recante "Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al

31/12/2010;

- n.335 del 31 marzo 2015, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- n.66 del 25/01/2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche ambientali e della Montagna

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato A) "Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione. Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa sugli aiuti di stato", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la Scheda della Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Emilia-Romagna (versione 2), approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 9759, di cui si è preso atto con propria deliberazione n.10/2016;
3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla presente deliberazione comprensiva dei suoi allegati e il link al sito web della Regione Emilia-Romagna che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;
4. di subordinare l'attuazione delle azioni previste dalla

scheda di Misura 8, Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, alla positiva conclusione della procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (UE) n.702/2014 nonché nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 1 "Campo di applicazione, 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo", 34 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" del regolamento (UE) n.702/2014;

5. di dare atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al precedente punto due e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;
6. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione. Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa sugli aiuti di stato

Le presenti determinazioni riguardano l'inquadramento della Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, relativamente alla normativa sugli aiuti di stato e in particolare al regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014)

Riferimenti normativi dell' Operazione da esentare:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore forestale;
- Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare gli articoli 21 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, 24 “Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, 25 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, 81 “Aiuti di stato”;
- Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014);

- Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante “Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014;
- Deliberazione n. 1640 del 29 ottobre 2015 avente per oggetto “Proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Versione 2)” con la quale sono state apportate alcune modifiche al P.S.R.;
- Decisione n. C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato la modifica al PSR 2014-2020 (versione 2);
- Deliberazione n.10 dell’11/01/2016 avente come oggetto “Reg. (UE) 1305/2013. Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (versione 2).”;

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- art. 1 “Campo di applicazione” e, nello specifico:
 - . par. 1 lett. e), ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione 702/2014;
 - . par. 5 lett. a), che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - . par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- art. 2 “Definizioni” e, nello specifico:
 - . "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - . "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - . "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - . "aiuti individuali":
 - a) gli aiuti ad hoc, nonché
 - b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- "alberi a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
- "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
- "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2); (19)

- "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale
- art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento (UE) n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alle lettere:
 - f) aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 32: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;
 - h) aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 35: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento,
 - i) aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale di cui all'articolo 40: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento,
 - j) aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un' analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- art. 6 "Effetto di incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

- art. 8 “Cumulo”: le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati relativamente agli stessi costi ammissibili, nonché con le corrispondenti misure del Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) 1305/2013;
- art. 9 “Pubblicazione e informazione” che dispone:
 - al par.1 “Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti”.
 - al par.2 “Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale”;
- art. 10 “Possibilità di evitare una doppia pubblicazione” che dispone che “Se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento”.
- art. 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che “Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato”.
- art. 12 “Relazioni” che dispone che le relazioni annuali, per l'aiuto di Stato notificato in esenzione, debbano essere trasmesse alla Commissione Europea.
- art.13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le

informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Disposizioni specifiche per il Tipo di Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna.

Il titolo del regime è “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici”;

Il regime comprende il Tipo di Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;

Il regime sarà attuato nel rispetto dell’art. 34 “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici”, del regolamento (UE) 702/2014”; nello specifico gli aiuti:

- sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento, come aiuti cofinanziati dal FEASR;
- sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna;

Il Tipo di Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” fa parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante “Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”;

Con successiva Decisione n. C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015, è stata approvata una modifica al PSR 2014-2020 (versione 2);

La dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, relativamente al Tipo di Operazione 8.3.01, ammonta a complessivi Euro 7.968.504,00 per il periodo 2016-2022;

Il Tipo di Operazione 8.3.01 è cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), con dotazione finanziaria riportata nel capitolo 10 del PSR per € 7.968.504,00, di cui € 3.436.018,92 quale quota FEASR e € 4.532.485,08 quale quota cofinanziamento nazionale;

I bandi corrispondenti al Tipo di Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all’art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime;

I beneficiari dei contributi previsti dal Tipo di Operazione 8.3.01 sono costituiti da Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020 e su proprietà private come da scheda di misura del Programma di sviluppo rurale della dell’Emilia-Romagna. Gli interventi riguardano lavori di prevenzione incendi boschivi, prevenzione del dissesto idrogeologico e fitopatie nelle aree forestali secondo la definizione di foresta di cui all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13;

Lo strumento dell'aiuto: contributo in conto capitale con intensità pari al 100% dei costi ammissibili. Le spese IVA non sono ammissibili;

Finalità perseguite con il Tipo di operazione 8.3.01:

1. **riduzione del rischio di incendio boschivo** tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali, adeguamento alle norme di sicurezza e ripristino della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l'accessibilità dei mezzi di intervento antincendio boschivo) e di altre infrastrutture protettive nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio;
2. **riduzione del rischio idrogeologico** tramite lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore nonché interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali;
3. **prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento** tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio nonché realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi;

Interventi ammissibili:

A. riduzione del rischio di incendio boschivo

-A1 rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere (potenziale combustibile) in particolare in prossimità delle aree ad elevata fruizione turistica ed altre aree sensibili;

-A2 diradamenti, conversioni di cedui in alto fusto con funzione di barriera tagliafuoco attiva verde ed altri interventi selvicolturali;

-A3 realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi;

-A4 adeguamento ai criteri di sicurezza delle piste forestali trattorabili, (profilatura del tracciato stradale, regimazione idraulica delle acque sulle pendici laterali e sulla sede stradale e interventi similari) delle aree di imposto e sosta;

-A5 lavori di consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio (opere di sostegno, regimazione acque);

-A6 realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua e manufatti presenti nelle aree di sosta attrezzate (in conformità con quanto previsto dal "PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI EX L.353/00. PERIODO 2012-2016" approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 917/2012;

B. riduzione del rischio idrogeologico

- **B1** lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii); recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc..; drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc..);
- **B2** diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi ad esclusione dei reimpianti;

Gli interventi andranno comunque realizzati facendo riferimento alla D.G.R. N° 3939 del 06/09/1994 avente per oggetto "DIRETTIVA CONCERNENTE CRITERI

PROGETTUALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

C. **Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento**

- **C1** diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi ad esclusione dei reimpianti;
- **C2** realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi;

La scadenza del regime di aiuti è fissata al 31/12/2022. La Regione Emilia-Romagna si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

6.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

6.2.8.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerando (20):
 - Titolo I, Capo I, Articolo 2, lettera “r”,
 - Titolo III, Capo I, Articolo 21,
 - Titolo III, Capo I, Articoli 22, 23, 24, 25 e 26,
 - Titolo III, Capo II, Articolo 45,
 - Articoli 81 e 82 – Aiuti di stato,
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013),
- Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999),
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF),
- Pianificazione forestale regionale,
- Regolamento Delegato (UE) n.. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014,
- Articolo 6,
- Articolo 13,
- Regolamento di esecuzione n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013.

6.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto relativa al sistema forestale pone in evidenza le opportunità di incremento del “potenziale” del settore e delle filiere foresta legno in Emilia-Romagna.

La misura si confronta con la sfida di perseguire obiettivi di conservazione della biodiversità, di protezione e di mitigazione dell'adattamento climatico e, contemporaneamente, prevenire l'abbandono e dinamiche di marginalizzazione dei territori boscati (in prevalenza montani e svantaggiati) attraverso lo sviluppo e l'implementazione di modelli di gestione sostenibile e attiva delle risorse forestali.

Il ruolo chiave della Selvicoltura è riconosciuto in relazione alle potenzialità di mitigazione dell'adattamento climatico e alla protezione della biodiversità, con particolare rilievo per il contributo al sequestro di Carbonio, e più in generale allo svolgimento di servizi ecosistemici.

A ciò è da aggiungere il contributo della gestione attiva delle risorse forestali, con riguardo al mantenimento di un adeguato livello delle funzioni di protezione idrogeologica, all'innovazione e alle funzioni sociali e ricreative, e, in definitiva e sintesi delle funzioni complessivamente svolte, il riconoscimento della selvicoltura quale fattore determinante per lo sviluppo e la crescita delle zone rurali, ed in particolare di quelle montane e svantaggiate.

Ne consegue l'importanza di garantire la conservazione e la valorizzazione, anche economica, della risorsa e dei prodotti forestali, con particolare attenzione all'adozione di azioni di prevenzione di danni, ripristino del potenziale produttivo danneggiato, e di aumento della resilienza e del pregio degli ecosistemi forestali.

Nell'ottica di incrementare il “potenziale forestale”, una particolare attenzione è dedicata, infine, al tema della realizzazione di nuovi imboschimenti, in particolare negli ambiti territoriali dove la effettuazione di tali interventi risulta maggiormente necessaria a motivo delle riconosciute debolezze del sistema forestale.

Particolarmente importanti risultano i temi della multifunzionalità e dell'integrazione fra ambito agricolo e ambito forestale; ciò in relazione al fatto che molte imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni di superfici forestali.

Le Azioni individuate dall'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13 per il conseguimento di quanto sopra indicato, sono declinate in un set di misure (pacchetto forestale), articolato nelle operazioni di seguito attivate.

Filo conduttore della misura è la sostenibilità della gestione delle risorse forestali (GFS - Gestione Forestale Sostenibile - SFM Sustainable management of forests) come definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993).

La misura è coerente con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013); in particolare, con riguardo alla più recente comunicazione del 2013 tende ad assicurare una gestione sostenibile ed equilibrata del potenziale multifunzionale delle nostre foreste, soddisfacendo nel contempo alla crescente domanda di servizi e prodotti e rispondendo alle nuove sfide e opportunità del settore forestale.

La misura è inoltre coerente con la pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Per l'individuazione delle aree forestali ci si riferisce alla definizione di "foresta" di cui all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13.

Per l'individuazione delle zone di pianura, collina e montagna ci si riferisce alla delimitazioni di cui al Piano Forestale Regionale (P.F.R.). Per semplicità di termini si indicherà collina il territorio definito nel P.F.R. "collina e bassa montagna" e montagna il territorio definito "alta e media montagna".

Particolare attenzione è da dedicare alla condizione che interessa più di un tipo di operazione: la disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti per imprese che conducono una superficie forestale che eccede una data estensione. Per i tipi di operazione interessati da tale condizione l'estensione in questione è individuata in 50 ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5 ha, ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali, se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

I tipi di operazione per i quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritti nelle sezioni successive. Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

Sono esclusi dall'applicazione dell'obbligo i seguenti casi, che comunque dovranno essere coerenti con quanto previsto dal regolamento forestale (PMPF - D.C.R. 2354/1995 e s.m.i.):

- interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e di realizzazione di viabilità,
- interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà,
- interventi di ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

A motivo del contesto (realizzazioni preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e del carattere frammentato e puntuale delle realizzazioni, ai fini della attuazione dei tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03, si considera quale strumento "equivalente" il "*Piano di coltura e conservazione*"; strumento che le norme regionali vigenti prescrivono obbligatorio per la totalità degli imboschimenti realizzati con finanziamento pubblico.

La misura dà risposte principalmente ai seguenti fabbisogni:

- **F5** *Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici forestali.*
- **F7** *Favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola e l'innovazione organizzativa*
- **F12** *Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione*
- **F13** *Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico*

- **F23** Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura.
- In misura minore risponde anche ai seguenti fabbisogni:
- **F17** Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.
- **F25** Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività.

Attraverso gli interventi previsti contribuisce al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella Tabella Misura 8 “Tipo di operazione_Focus Area” e nella descrizione dei tipi di operazioni.

La misura contribuisce principalmente al perseguimento delle Priorità trasversali “Clima” e “Ambiente” e, anche, in minor misura, alla Priorità “Innovazione”.

I tipi di operazioni in cui la misura si articola fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Consorzi Forestali:** le associazioni tra proprietari e conduttori di terreni per la gestione silvopastorale.
- **Proprietà collettive:** le proprietà collettive inserite nel PSR 2014-2020 gestiscono beni di uso civico. In linea di massima si tratta di terreni a boschi, prati e pascoli di montagna e a colture agricole in pianura. Sono istituti denominati in vario modo, composti da un Presidente ed un Comitato/Consiglio eletti dagli utenti aventi diritto (popolazione residente). Sono dotati di statuti e regolamenti. Annualmente deve esserci un bilancio, preventivo e consultivo secondo le regole della contabilità. Nel caso in cui non vi siano o per qualche motivo vadano soppressi gli istituti sopra menzionati, i beni di uso civico sono in carico alle Amministrazioni comunali competenti per territorio.
- **Impresa Agro-Forestale:** impresa che risponde sia alle caratteristiche previste per le imprese agricole sia alle caratteristiche previste per le imprese forestali.
- **Costi semplificati (finanziamento a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie) sovvenzione globale:** richiedono una precedente stima sul metodo di calcolo, che dovrebbe essere eseguita meticolosamente, e sarà valido per ciascun costo ricadente sotto la categoria selezionata.
- (Limitatamente ai tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03)
- **Conduttore/possessore di terreni forestali:** proprietari di terreni forestali o possessore in virtù di regolare contratto.

Ai beneficiari della misura si applica la possibilità, prevista dal par. 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/13, di chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico (relativamente ai tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 unicamente per la parte del sostegno a "investimento"). Le disposizioni operative regionali disciplineranno casi, modalità di applicazione ed eventuali limitazioni.

PRIORITA'	P2_ Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	P3_ Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo	P4_Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	P5_ Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
FOCUS AREA	P2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere	P3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	P5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Tipo di operazione				
8.1.01 Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina				√
8.1.02 Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile				√
8.1.03 Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria	√			
8.3.01 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici		√		
8.4.01 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici		√		
8.5.01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali			√	
8.6.01 Accrescimento del valore economico delle foreste	√			

Tabella Misura 8 Tipo di operazione_Focus Area

6.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

omissis ...

6.2.8.3.4. 8.3.01 - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura: 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

6.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia significativi effetti dei cambiamenti climatici anche nel territorio della nostra regione in particolare per quanto riguarda il regime idrologico e le temperature infatti sempre più frequentemente si susseguono prolungati periodi di siccità alternati a periodi di piogge intense.

Come evidenziato dalla stessa analisi in particolare il territorio forestale è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico in % significativamente superiore alla media nazionale (regione 22% nazionale 14%).

I boschi regionali sono stati inseriti fra le aree a rischio di incendio già dal 1993 decisione n. c(93) 1619, fra questi particolare attenzione assumono le aree forestali collinari e quelle adiacenti la costa adriatica oltre a tutti i boschi di conifere ovunque ubicati.

La regione, in coerenza con gli strumenti di Pianificazione: Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2016, Pianificazione di distretto idrografico e Piano di Tutela delle Acque (PTA) (direttive 2007/60/CE e 2060/60/UE) ritiene prioritari gli interventi di prevenzione in quanto consentono di limitare fortemente i danni con costi decisamente inferiori a quelli necessari per il ripristino.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F12 *“Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione”*, contribuendo prioritariamente alla focus area P3B *“Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”*

Il presente tipo di operazione prevede pertanto un sostegno per la copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, malattie e altri eventi catastrofici.

Il Patrimonio forestale regionale costituisce una risorsa naturale importantissima in quanto è costituito prevalentemente da aree di elevato valore ambientale, paesaggistico e turistico-ricreativo, in esso sono comprese la gran parte delle aree protette regionali e nazionali della nostra Regione.

Nelle aree più interne e in prossimità del crinale appenninico si trovano i principali complessi forestali della Regione, soggetti a significativi flussi turistici in alcuni periodi dell'anno, la cui estensione e collocazione territoriale limita fortemente l'accesso tempestivo in caso di incendi boschivi.

In particolare molte aree del territorio appenninico sono raggiungibili e attraversate quasi esclusivamente da una rete viaria costituita da strade e piste forestali essenziali per mantenere l'accessibilità a questa parte di territorio risulta quindi necessario mantenere efficienti queste vie di comunicazione per ridurre la vulnerabilità dei boschi agli incendi, intervenire tempestivamente sugli incendi boschivi ed effettuare piccoli interventi di regimazione idrogeologica necessari per prevenire l'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Alcuni interventi selvicolturali e di regimazione idraulica, di ingegneria naturalistica mantenendo il bosco efficiente nelle sue funzioni, tendono a ridurre le condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi e il rischio idrogeologico; in particolare, i diradamenti di boschi di conifere e le conversioni all'alto fusto e più in generale i miglioramenti boschivi, contribuiscono alla prevenzione antincendio in quanto tendono a regolare la densità dei soprassuoli boschivi e a ridurre la quantità di materiale infiammabile in bosco (necromassa).

Gli interventi posti in essere fino ad oggi hanno assicurato l'evoluzione di soprassuoli boschivi verso strutture a minore rischio di incendio e in sinergia con altri interventi infrastrutturali hanno consentito di ridurre significativamente gli incendi nel territorio regionale come evidenziato nel Piano regionale di prevenzione e protezione e lotta attiva vigente.

In coerenza con quanto previsto Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016 gli obiettivi perseguiti sono:

1. Interventi di gestione, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio e altri pericoli naturali, nonché di lotta fitosanitaria e parassitaria.
2. Adeguamento alle norme di sicurezza e ripristino della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l'accessibilità dei mezzi di intervento antincendio boschivo) e di altre infrastrutture protettive.
3. Realizzazione e ripristino di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione.

6.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

6.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- L. 20 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6".
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 approvazione del regolamento forestale regionale "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 "Approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00 – Periodo 2012 – 2016".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 30 giugno 2014 "Approvazione documento preliminare del Piano Forestale Regionale 2014-2020" ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000.

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 24 del regolamento, sono coerenti con quanto previsto dall'Art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli Art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

6.2.8.3.4.4. Beneficiari

Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 e proprietà private.

Consorzi forestali come definiti nel paragrafo 8.2.8.2.

La realizzazione dei lavori su superfici private da parte degli Enti competenti in materia forestale è subordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 30/81 e alla presa in carico temporanea o permanente delle aree da parte dei beneficiari attraverso un verbale di accordo con i proprietari. Tale strumento approvato dall'ente pubblico beneficiario e sottoscritto dai proprietari boschivi contiene gli elementi necessari per l'accettazione del Piano di coltura e conservazione richiamato nei capitoli "Definizione della nozione di "strumento equivalente".

6.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per investimenti, e riguardano:

- rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere; diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi ad esclusione dei reimpianti;
- realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi;

- adeguamento ai criteri di sicurezza della piste forestali trattorabili, delle aree di imposta e sosta;
- lavori di consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio (opere di sostegno, regimazione acque);
- realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua;
- lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii); recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc..; drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc..).

6.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno per interventi di prevenzione incendi interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00 - periodo 2012-2016 - DG n.917/2012 dell'intero territorio regionale.

Il sostegno per interventi di prevenzione dall'erosione e dal dissesto idrogeologico interessa le superfici forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923) e altre aree forestali a rischio idrogeologico individuate nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, adottati dai Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 e approvati rispettivamente con DPCM 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n°172 del 15 maggio 2013), DPCM 21 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 27 giugno 2014) e DPCM 5 luglio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 34 dell'11 febbraio 2014), in fase di aggiornamento/riesame.

Il sostegno per interventi di prevenzione delle calamità naturali e delle fitopatie interessa gli organismi e le categorie forestali individuate dal servizio Fitosanitario regionale, autorità competente per l'Emilia Romagna. Gli interventi di prevenzione interesseranno prioritariamente i boschi di conifere e manifestano un massiccio attacco da parte del bostrico tipografo (*Ips typographus*).

Gli interventi sulla piste forestali trattorabili e il reticolo idraulico di servizio al bosco potranno interessare anche modeste aree non boscate intervallate al bosco al fine di assicurarne la continuità funzionale.

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione".

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento" sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia. La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno una sola volta in un periodo di 7 anni.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco regionale prezzi per opere forestali e nel Prezziario di opere pubbliche di difesa del suolo e bonifica vigenti.

Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

Progetti non ammissibili per gravi carenze tecniche: le domande dovranno essere accompagnate dai progetti definitivi, le domande risulteranno non ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti carenze tecniche:

- carenze progettuali gravi (assenza o grave insufficienza degli elementi essenziali di progettazione: relazioni, computo metrico-estimativo/analisi dei costi, cartografia e localizzazione degli interventi, eventuali disegni tecnici, immagini o video delle principali aree interessate dagli interventi).

- utilizzo di voci di spesa non previsti dagli elenchi prezzi approvati, in assenza di motivate giustificazioni
- interventi incompatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore vigenti o non previsti dal bando
- progetti che presentano una elevata frammentazione degli interventi tale da rendere difficile o impossibile l'individuazione degli stessi sul territorio e la verifica dei lavori e/o la loro manutenzione (per gli interventi selvicolturali cantieri di superficie inferiore a 0,2 ha).

Soglia minima di punteggio: saranno inoltre dichiarati non ammissibili a finanziamento le domande/progetti quando il punteggio attribuito ad un progetto, utilizzando i parametri elencati nei principi di selezione risulta inferiore al 20% della media di tutti i progetti ammissibili.

6.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente.

Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- altre priorità territoriali definite sulla base degli indici di pericolosità e vulnerabilità dei boschi e del territorio alle calamità naturali (incendi, rischio idrogeologico, ecc.);

priorità tecniche connesse alla qualità progettuale come ad esempio l'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto, il grado di urgenza, il mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati, ecc .

La selezione delle domande sarà effettuata attribuendo alle stesse i punteggi collegati ai parametri riportati nella tabella allegata, l'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando prevalentemente strumenti GIS e basi informative cartografiche digitali, a ciascun intervento sarà attribuito il punteggio relativo alla zonizzazione di appartenenza, la somma dei punteggi attribuiti a ciascun intervento costituisce il punteggio totale della domanda.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria dalla commissione tecnica incaricata sulla base della documentazione allegata alla domanda/progetto presentato.

Nella tabella allegata sono inoltre riportati i parametri tecnici per la determinazione della soglia minima di ammissibilità, l'attribuzione di tali punteggi avverrà con le stesse modalità precedentemente illustrate.

Criteri di selezione/priorità	Parametri utilizzati
Aree soggette a criticità ambientali	Zonizzazioni e tipologie individuate dagli strumenti normativi (Vincolo idrogeologico) o di pianificazione vigenti (Piano forestale, Piano prevenzione incendi boschivi, Piani di Bacino, Piano di tutela risorse idriche (1))
Aree di elevato valore ambientale	- Parchi, siti rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - Foreste con piani di gestione vigenti - Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica - Foreste HNV
Altri parametri di valutazione	Aree forestali con piano di gestione approvato dalla Regione, Gestione associata dei terreni, Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio.
Situazioni ambientali particolari	Territori dei comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%) Boschi ubicati nei comuni basso indice di boscosità (inferiore al 10%)
Parametri tecnico-progettuali aggiuntivi e soglia minima	Da assegnare, nel limite del 30% massimo del punteggio globale attribuito con i precedenti parametri (2)
(1) - territori ad elevato rischio idrogeologico, - aree di elevato valore forestale e/o a rischio di incendio, - cenosi forestali ed aree a rischio di degrado a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici o per attacchi parassitari (previa certificazione dei fenomeni e delle azioni preventive nonché individuazione delle aree interessate da parte di autorità competenti) - zone di tutela delle risorse idriche, - altre aree sensibili individuate dagli strumenti di pianificazione.	

(2) Parametri utilizzati:

- integrazione tra diverse tipologie di intervento intesa come presenza di almeno 2 categorie di lavori previsti nei costi ammissibili
- efficacia dei lavori proposti per raggiungere obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e di gestione (proporzionale al numero di obiettivi conseguibili)
- urgenza dell'intervento. (bassa, media, alta in riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione o ad altre certificazioni di autorità pubbliche)
- rapporto qualità/prezzo (utilizzo di tecniche e tipologie esecutive nonché di materiali tradizionali e locali, rapporto lavori principali/lavori accessori superiore al 80%, utilizzo esclusivo di voci di spesa previste dal prezzario regionale vigente)
- qualità degli elaborati progettuali (parti integrative degli elaborati non obbligatoriamente richieste dal bando, presenza di documentazione multimediale illustrativa delle aree oggetto di intervento che rappresentano l'evoluzione dello stato dei luoghi: cartografie, fotografie, audiovisivi.)
- priorità espressa dal richiedente nell'ambito dell'insieme dei progetti presentati da uno stesso beneficiario

Tabella "Tipo di Operazione 8.3.01 – Principi per la selezione"

6.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla base delle precedenti esperienze, e della dimensione media degli interventi proposti, si ritiene necessario definire una dimensione ottimale dei progetti al fine di evitare da un lato eccessive frammentazioni e dall'altro la redazione di progetti molto grandi che però al loro interno risultano frammentati in lotti esecutivi con caratteristiche non omogenee che comportano difficoltà di attribuzione dei punteggi nella fase di formulazione delle graduatorie e di valutazione dell'efficacia degli stessi.

Gli importi dei progetti possono pertanto variare da un minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di 150.000,00 euro, senza limite nel numero dei progetti presentati da ciascun beneficiario.

I costi unitari sono quelli previsti dai prezzari regionali per interventi forestali e delle opere pubbliche approvati dalla Regione. L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

6.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

6.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della sotto misura 8.3 nel PSR

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Non si segnalano elementi di rischio rilevanti per la selezione, nell'ipotesi di disporre di tutti i supporti cartografici vettorializzati relativi alle priorità territoriali.

Per i parametri tecnico – progettuali aggiuntivi non si segnalano criticità.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

La corretta mappatura preventiva delle superfici che saranno interessate dal progetto per il quale viene presentata la domanda, assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale;

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alla possibilità del beneficiario di operare su superfici di proprietà di soggetti diversi:

Possono sussistere rischi in relazione alla definizione del titolo di possesso in base al quale il beneficiario può effettuare interventi su proprietà di altri soggetti e sulla titolarità degli impegni ex-post nei casi in cui chi gestisce gli investimenti sia un soggetto diverso da chi li realizza.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

I criteri di ammissibilità e/o priorità basati su analisi tecniche complesse o effettuate da organismi collegiali di valutazione, comportano rischi legati alla disponibilità delle professionalità necessarie ed alle risorse organizzative da mettere a disposizione degli organi preposti alla valutazione ed al controllo, considerando che i tecnici esperti impegnati nelle attività di valutazione ai fini della selezione e concessione, non potranno prendere parte alle attività di controllo finalizzate al pagamento.

6.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Predisporre la cartografia vettorializzata di tutte le delimitazioni oggetto di priorità territoriale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

I progetti allegati alle domande saranno completamente informatizzati anche a livello cartografico e i dati di sintesi (localizzazione e perimetrazione degli interventi) saranno trattati con strumenti GIS al fine di registrare le diverse fasi progettuali (progetti presentati, varianti, lavori realizzati).

Il procedimento è stato già adottato con il precedente PSR e ha dimostrato notevoli potenzialità anche per il controllo di eventuali anomalie in fase di istruttoria (sinergie progettuali, errori di localizzazione, prevenzione dei doppi finanziamenti, ecc.).

La presenza di un archivio informatizzato e georeferenziato degli interventi è inoltre garanzia di efficienza dei controlli per tutto il periodo di impegno e per la predisposizione di graduatorie negli anni futuri.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alla possibilità del beneficiario di operare su superfici di proprietà di soggetti diversi:

Saranno definite nei documenti attuativi la tipologia, la durata del titolo di possesso ed i termini del rilascio in coerenza con i vincoli e gli impegni che dovranno gravare, sugli interventi finanziati, a carico degli eventuali soggetti che acquisiranno la gestione dopo l'effettuazione dell'investimento.

Ciò al fine di rendere chiare e individuabili "ex – post" le responsabilità per la conservazione e corretta gestione degli interventi finanziati.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Prima dell'apertura dei bandi di raccolta delle domande di aiuto sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti dal bando per la realizzazione degli interventi ed alla loro potenziale dislocazione territoriale. Di tale analisi si darà atto nella decisione di apertura del bando.

6.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per le misure 226 e 227 del periodo di programmazione 2007/2013, possa ritenersi rispondente alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi di attuazione previste.

6.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso Non previsto.

6.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Tale scelta è motivata dalle seguenti considerazioni:

- nel limite dei 50 ha sono comprese la quasi totalità delle proprietà forestali pubbliche e collettive nonché la maggior parte delle superfici boscate di proprietà privata, oltre il 50% del totale regionale;
- tutte le superfici forestali regionali sono assoggettate ad una specifica normativa (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) che prevede che tutti gli interventi di utilizzazione dei boschi siano soggetti ad autorizzazione da parte di soggetti pubblici; alle medesime modalità autorizzative sono soggetti anche i movimenti di terreno. Le norme in questione nascono principalmente al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico e la funzione protettiva del bosco. Il monitoraggio di queste procedure amministrative fornirà inoltre su tutto il territorio regionale le informazioni concernenti aspetti quantitativi relativamente alle biomasse, allo stock e al ciclo del Carbonio; contestualmente permetterà di vigilare sulla trasparenza del mercato e della filiera;
- le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale prevedono inoltre specifiche norme sulla salvaguardia della flora spontanea e sugli aspetti fitosanitari delle aree forestali regionali contribuendo ad assicurare la tutela della biodiversità e della salute e vitalità degli ecosistemi, ad esso si aggiunga che i territori di rilevante valore ambientale pari a circa il 20% del totale sono soggetti a pianificazione di settore che prevede anche idonee norme gestionali riguardanti il miglioramento della biodiversità (Piani di Gestione e Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000, Piani territoriali dei Parchi, Piano Paesistico regionale);
- il costituendo albo delle Imprese forestali (L.R. 30/1981 e ss.mm.) contribuirà a monitorare e salvaguardare gli aspetti socio economici del settore forestale e della filiera, la trasparenza del mercato e la sicurezza e salute nel lavoro;
- in regione esistono varie basi informative per il monitoraggio delle dinamiche forestali fra le quali la carta forestale, la banca dati delle utilizzazioni forestali e la banca dati delle specie e degli habitat che, come gli altri strumenti di pianificazione sopracitati

possono essere utilizzati per integrare le informazioni previste dall'art. 21 del reg. 1305/2013.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti in precedenza si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 riferito alla fornitura delle informazioni di base previste per i criteri di Gestione Forestale Sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si considera strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione"; strumento che le norme regionali vigenti prescrivono obbligatorio per la totalità degli interventi sostenuti con finanziamento pubblico.

Il "Piano di coltura e conservazione" impegna il beneficiario alla conservazione e gestione dei boschi e delle infrastrutture oggetto di sostegno, fino al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai programmi di intervento e normalmente per gli interventi selvicolturali fino a "fine turno" della specie forestale prevalente e comunque ben oltre il periodo di validità di un piano di gestione forestale.

I piani di gestione forestale in fase di aggiornamento o revisione recepiscono le prescrizioni dei Piani di coltura e conservazione esistenti.

Si considerano altresì strumenti equivalenti i Programmi di gestione della vegetazione nelle aree di pertinenza idraulica di cui agli artt. 72, 73, 74, 75 della L.R. n. 7/2014.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento - Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 - Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014 - Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati - Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità - Non previsto elenco.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Il sostegno previsto nell'ambito della presente misura interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 dell'intero territorio regionale

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Servizio Fitosanitario regionale, autorità competente per l'Emilia Romagna

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>

Deperimento delle foreste di conifere dell'Appennino Emiliano-Romagnolo - Cause che hanno prodotto il fenomeno

In ampie aree del nostro Appennino sono presenti popolamenti di *Picea abies*. Si tratta di boschi artificiali, coetanei e prevalentemente monospecifici, realizzati in condizioni ecologiche non corrispondenti all'optimum per questa specie,

Da alcuni anni tali piantagioni manifestano un massiccio attacco da parte del bostrico tipografo (*Ips typographus*). Si tratta di un coleottero scoltide, componente abituale dell'ecosistema pecceta, che ha attaccato le piante rese fragili e debilitate da condizioni climatiche avverse. Vari studi effettuati hanno dimostrato che l'anno 2003 si è caratterizzato per un andamento meteorologico di assoluta eccezionalità. Le alte temperature, associate a precipitazioni ridotte rispetto alla media, hanno determinato una situazione di stress idrico che ha favorito la comparsa dei primi focolai di *Ips typographus*. A partire dagli anni immediatamente successivi al 2003 è iniziata una moria che si è progressivamente estesa nelle annate successive, col ripetersi di fenomeni siccitosi estivi con temperature superiori alla norma. Il continuo progressivo aumento del numero di piante che disseccavano ha vanificato i primi tentativi di eliminare i focolai dell'infestazione, tramite il taglio delle piante colpite e di quelle a loro prossime. Il diffondersi dell'infestazione e l'aumento dei focolai sono risultati estremamente rapidi, pertanto si sono di fatto interrotte le operazioni di abbattimento degli alberi. Ciò in considerazione anche di due tipi di problemi: l'enorme impatto ambientale che tali interventi avrebbero determinato e il forte rischio idrogeologico conseguente al taglio raso di un considerevole numero di alberi.

Si è intervenuti quindi con tagli localizzati per garantire la sicurezza lungo le strade o in prossimità di aree fruite dalla popolazione.

Cosa è opportuno fare

I danni determinati da *Ips typographus* in questi ultimi 8-10 anni, sono un esempio degli effetti che i cambiamenti climatici possono provocare sulle piante, in particolare su popolamenti artificiali non autoctoni. Occorre considerare il fenomeno con la massima attenzione, in virtù del fatto che eventi climatici estremi sono sempre più probabili e frequenti.

Per superare questa emergenza fitosanitaria è necessario prendere in considerazione un modello di selvicoltura nuovo, certamente diverso da quello dei soprassuoli forestali artificiali.

Gli interventi arboricolturali da realizzare devono prevedere il ritorno ad una nuova copertura forestale, prevalentemente costituita da latifoglie adatte alle condizioni ambientali del nostro Appennino.

Per arrivare a questa situazione sono indispensabili interventi di rilevante impatto paesaggistico-ambientale, oltre che economico. Essi riguardano:

- il taglio di tutti gli individui morti piedi e di quelli ad essi prossimi
- la rimozione e l'allontanamento di tutto il materiale risultante dagli abbattimenti
- la piantumazione di latifoglie autoctone non sull'intera superficie ma in nuclei individuati caso per caso, così da permettere anche la diffusione della rinnovazione naturale del bosco. Al momento, sotto le peccete morte in piedi, la rinnovazione naturale è generalmente di modesta entità

Al fine di non accentuare il rischio idrogeologico in un territorio in gran parte fragile, è fondamentale che la ricostituzione del bosco avvenga il più rapidamente possibile dal taglio delle piante.

Altri organismi nocivi

Oltre ad *Ips typographus* altri organismi nocivi contribuiscono al deperimento e alla morte di questi popolamenti forestali. In particolare sono già stati osservati due pericolosi funghi fitopatogeni agenti di marciume radicale e carie del legno:

- *Armillaria mellea*,
- *Heterobasidion annosum*

*[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica - Non pertinente*

omissis ...

6.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

6.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Analisi specifica svolta per ogni differente tipo di operazione della Misura.

6.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Analisi specifica svolta per ogni differente tipo di operazione della Misura.

6.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Analisi specifica svolta per ogni differente tipo di operazione della Misura.

6.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Analisi specifica svolta per i tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03.

6.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per i tipi di operazione interessati dalla condizione della disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti, il limite di estensione delle superfici forestali condotte/gestite soggette a detta condizione è individuato in 50 ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5 ha, ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

I tipi di operazione per i quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritti nelle sezioni relative alle stesse.

Per i tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 si considera quale strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione" previsto (strumento di gestione semplificato) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico. Ciò in considerazione del contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e viste le oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.

Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi descrizione a livello di tipo di operazione.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato

(UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Il clima dell'Emilia-Romagna è di tipo temperato subcontinentale, con estati calde e umide e inverni freddi e rigidi, tendente al sublitoraneo e dunque al mediterraneo solo lungo la fascia costiera.

Distinguiamo tre ambiti climatici: padano, montano e marittimo che approssimativamente possono essere associati agli ambiti territoriali individuati negli allegati elenchi delle specie arboree e arbustive. Negli elenchi manca l'ambito montano in quanto il tipo di operazione 8.1.01 è previsto solo per terreni di pianura e collina. La collina corrisponde a una fascia di passaggio fra ambito padano e ambito montano.

In particolare con la Tabella "Tipo di operazione 8.1.01 boschi di riferimento" si è cercato di associare a differenti ambiti territoriali e climatici le fisionomie forestali considerate caratterizzanti dal punto di vista fito-climatico. La realizzazione degli imboschimenti nel rispetto delle indicazioni contenute negli elenchi è considerata significativa ai fini del conseguimento di obiettivi di adattamento climatico.

Infatti, l'obbligo di utilizzo esclusivo di latifoglie in consociazione per la totalità degli interventi di "imboschimento" permanente e di "arboricoltura consociata" (con impiego quasi esclusivo di specie autoctone), e l'impiego prevalente, negli imboschimenti, di specie proprie degli ambiti fitoclimatici di riferimento, sono elementi sicuramente funzionali per concorrere a garantire l'adattamento climatico dei soprassuoli.

Alla preoccupazione di evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati si era cercato di dare risposta già nel precedente periodo di programmazione con lo strumento delle Linee Guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti.

Le specie impiegabili in funzione delle diverse categorie di imboschimento sono identificate agli allegati di cui alle seguenti tabelle

- *Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree*
- *Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento*
- *Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive*
- *Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio*

Al fine di evitare inappropriati imboschimenti sono messi in atto i seguenti accorgimenti:

In generale

- obbligatorietà della presentazione di un elaborato tecnico a corredo della domanda di aiuto;
- oltre agli elenchi di specie riportati nelle allegate tabelle è determinante l'attuazione della L.R. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione (vedi anche Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386) a recepimento della Direttiva 1999/105/CE; la certificazione del materiale è condizione di ammissibilità al pagamento e vi è l'intenzione di acquisire a sistema le informazioni sulla provenienza del materiale;
- assoggettamento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per estensioni degli imboschimenti eccedenti i limiti fissati dalle disposizioni normative;
- assoggettamento alle procedure di valutazione vigenti per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette.

Per il tipo di operazione 8.1.01

- la sussistenza di un elenco di specie (autoctone) arboree (*Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree*) ed arbustive (*Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive*) con caratterizzazione dell'ambito territoriale di utilizzo;
- la sussistenza di categorie di imboschimenti per ambito territoriale di riferimento (*Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento*) – è prescritto un livello adeguato di utilizzo delle specie caratterizzanti i boschi di riferimento.

Per il tipo di operazione 8.1.02

- la generale previsione della realizzazione di impianti “consociati” con moduli e consociazioni che non si differenziano di molto dalle mescolanze di impianti di cui al tipo di operazione 8.1.01, con la sola eccezione per gli impianti di pioppicoltura;
- la previsione di limiti di estensione delle superfici richiedibili nelle singole domande di aiuto e dell'estensione delle singole unità imboschite relative all'unica categoria di impianto monospecifica (pioppicoltura);
- la previsione dell'assoggettamento alle disposizioni inerenti ai Disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di impianto.

Il sostegno per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03) non contrasta con le misure di gestione dei siti Rete Natura 2000 in quanto

- le realizzazioni sono ammesse solo in terreni agricoli ed ex pioppeti con espressa esclusione degli altri terreni non agricoli;
- vi è espressa esclusione dalla ammissibilità per i terreni agricoli dichiarati o riconosciuti prati e prati/pascoli permanenti;
- è previsto comunque l'assoggettamento alle procedure di valutazione vigenti di tutti i singoli progetti rilevanti e sono state recepite le indicazioni inerenti alle priorità.

Gli imboschimenti sono attesi principalmente nel territorio regionale di pianura caratterizzato da basso tasso di boscosità e da condizioni climatiche che si differenziano fra pianura litoranea e pianura interna.

Nelle zone di collina e montagna sono attesi imboschimenti volti rispondere a bisogni e problematiche puntuali, in particolare a contrastare la perdita di soprassuoli caratterizzati dalla presenza di *Castanea sativa*.

Per interventi diversi da quelli di imboschimento, si rimanda ai Piani di Gestione e agli strumenti equivalenti l'attenta valutazione sul loro effetto negli specifici ambiti forestali di riferimento; ciò in particolare per quelli riguardanti gli habitat afferenti alle “foreste dell'Europa temperata” e alle “foreste a sclerofille mediterranee”.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi anche il precedente paragrafo, per quanto già indicato.

Si integrano le seguenti precisazioni.

- Gli elenchi di specie di seguito riportati, la previsione dell'assoggettamento alle Valutazioni di incidenza nei siti RN 2000, la previsione dell'assoggettamento a Piano di coltura per la totalità degli imboschimenti, la sussistenza di disposizioni puntuali per la cura degli imboschimenti e l'esclusione di previsioni di realizzazioni in zone umide e torbiere, sono elementi che concorrono a dare adeguata risposta ai punti a) e b) dei requisiti.
- Nel tipo di operazione 8.1.01 è esplicitamente esclusa la possibilità di imboschire le superfici riconoscibili come “zone umide o torbiere”, “macchie a boscaglia di sclerofille” e “formazioni erbose naturali e seminaturali”; nei tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03 la previsione di intervenire solo su terreni agricoli ed ex pioppeti esclude di fatto la possibilità di imboschire detti ambiti.
- Per quanto riguarda le specie a crescita rapida (pioppicoltura eco-compatibile e ordinaria) si rimanda alla descrizione contenuta nella scheda del tipo di operazione (8.1.02 e 8.1.03) per l'individuazione del turno minimo e massimo e i cloni impiegabili.
- Il punto c) dei requisiti trova corrispondenza nella individuazione di soglie di mortalità fisiologiche e “minime” entro le quali non prevedere l'obbligatorietà dei risarcimenti e l'obbligatorietà della restituzione dei sostegni percepiti (la previsione della soglia fisiologica era già delineata anche nelle Linee Guida regionali).

- Il punto d) dei requisiti trova risposta nella previsione della VIA di cui al paragrafo precedente, nella presenza esclusiva di latifoglie nei nostri elenchi di specie e, non da ultimo, nella fisionomia imposta sia agli imboschimenti di cui al tipo di operazione 8.1.01 (vedi Tabella “Tipo di Operazione 8.1.01 Boschi di riferimento”) che alla fisionomia imposta agli impianti di arboricoltura consociata (minimo 4 specie di latifoglie).
- La qualità delle specie comprese nelle tabelle inerenti agli elenchi delle specie, le disposizioni sul materiale di moltiplicazioni e, in particolare, l'individuazione dei boschi di riferimento in differenti ambiti (Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento) sono tutti elementi valutati di rilievo in riferimento ai requisiti richiesti.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014 - Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati - Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Vedi sezioni relative ai tipi di operazione 8.3.01 e 8.4.01.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Vedi sezioni relative ai tipi di operazione 8.3.01 e 8.4.01.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Vedi sezioni relative ai tipi di operazione 8.3.01 e 8.4.01.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Vedi paragrafo nella sezione del tipo di operazione 8.5.01

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/304

data 24/02/2016

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza